

VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE

Oggi li 15/05/2019 alle ore 11.30 nei locali del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Macerata si è riunita la Commissione Elettorale composta da

Avv.Stefano M.Ghio (Presidente)

Avv.Pamela Carelli (segretario del COA, membro di diritto)

Avv.Carlo Strinati (Consigliere del COA)

Avv.Carla Paciaroni,

Avv.Ezio Perini,

Avv.Massimiliano Lelli,

Avv. Valerie Josephine Intilla

Avv. Paolo Carnevali (membro del COA) in qualità di supplente.

Tutti presenti.

A questo punto la Commissione procede alla verifica dovuta ai sensi dell'art. 9 comma 5 della legge n. 113/2017 rispetto alle seguenti proposte di candidature in ordine di presentazione:

RIERA Celeste

CINGOLANI Massimiliano

GAETA Rosella

CECCHETTI Paolo

ABBATANTUONI Marisa

PERSICHINI Pier Paolo

PIZZARULLI Roberta

BALDONI Daniele

PARISELLA Paolo

OTTAVIANONI Maria Cristina

MEDORI Paola

CELLINI Luisella

WOLF Massimiliano

GENTILI Massimo

POLCI Leide

LUCHETTI Morena

COPPONI Francesco

MICUCCI CECCHI Gianluca


MASSARINI Francesca

RICCOBELLO Rosita

MARINI Sergio

SAVI Giancarlo

PINELLI Mario

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

Dagli atti in disponibilità del COA e dalla certificazione inviata dal CDD di Ancona emerge che tutti i candidati sono iscritti all'albo di Macerata e che nessuno di essi ha riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

Per quanto attiene il divieto di doppio mandato e la verifica legata alla durata dei precedenti mandati (cfr. ultima linea del 3° comma dell'art. 3 della legge n. 113/2017 "La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato"), la Commissione Elettorale prende atto che il CNF con due ordinanze, la n. 4 e 5 del 28/02/2019 ha ritenuto "rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 18, 48 ,51 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 Luglio 2017, n. 113 e all'art.11-quinques del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, come inserito dalla legge di conversione 103 febbraio 2019 n.12" sospendendo i giudizi istaurati. Tale rinvio alla Corte Costituzionale impone una particolare cautela nella tutela dei diritti soggettivi posti in capo a coloro che hanno presentato le loro candidature così da ritenere le stesse candidature possibili in attesa dell'esito del giudizio pendente dinanzi alla Corte Costituzionale. Infatti la eventuale esclusione del candidato dalla competizione elettorale lederebbe immediatamente e irrimediabilmente il diritto soggettivo dello stesso.

Per quanto sopra detto, sotto tale profilo, tutte le candidature proposte dagli ex consiglieri con più di un mandato debbono essere ammesse.

A questo punto si deve valutare la candidatura dell'Avv. Pinelli il quale presentava la domanda a mezzo pec senza firma fisica e digitale ed oltre il termine (orario) disposto dal provvedimento di indizione delle elezioni.

L'art. 8 comma 2 della L. 113/2017 prevede che "...Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il Consiglio dell'Ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445..." .

La Commissione, considerato il ritardo della comunicazione per la proposizione della candidatura che ne qualifica la sua irricevibilità, nonché l'assenza di firma digitale, la esclude.

In ordine alla candidatura dell'avv. Morena Luchetti il Coa rende noto che la stessa è stata nominata quale componente della Commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2018-2019 - in sostituzione dell'avv. Carla Paciaroni. La Commissione elettorale, preso atto di ciò, considerato quanto previsto dall'art. 47, comma 6 della legge 247/2012, rileva la non candidabilità dell'avvocato Luchetti Morena, la quale non potrebbe essere eletta quale componente del consiglio dell'ordine durante l'espletamento dell'incarico di commissario come peraltro confermato dallo stesso CNF con parere del 16.01.2008 n. 1 e decisione del 24.11.2008 n.153.


In ordine alla candidatura dell'avv. Sergio Marini il Coa rende noto che lo stesso è stato componente della Commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per la sessione 2015-2016. La Commissione elettorale, preso atto di ciò, considerato quanto previsto dall'art. 47, comma 6 della legge 247/2012, rileva la non candidabilità dell'avvocato Marini, essendo queste le elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

Le seguenti candidature vengono ammesse e numerate secondo l'ordine di presentazione (art. 9, comma 7, legge n. 113/2017):

RIERA Celeste

CINGOLANI Massimiliano

GAETA Rosella



CECCHETTI Paolo
ABBATANTUONI Marisa
PERSICHINI Pier Paolo
PIZZARULLI Roberta
BALDONI Daniele
PARISELLA Paolo
OTTAVIANONI Maria Cristina
MEDORI Paola
CELLINI Luisella
WOLF Massimiliano
GENTILI Massimo
POLCI Leide
COPPONI Francesco
MICUCCI CECCHI Gianluca
MASSARINI Francesca
RICCOBELLO Rosita
SAVI Giancarlo

La Commissione da atto che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi di quello dei consiglieri da eleggere (quindi massimo dieci preferenze).

Ove la scheda contenga il numero massimo di preferenze, il voto deve essere espresso, a pena di nullità, in favore di uno dei due generi per almeno un terzo, (quindi: almeno quattro), nel rispetto dei criteri per l'espressione del voto stabiliti dall'art.10 della legge n. 113/2017.

Nel caso in cui fossero espresse preferenze inferiori al numero massimo esprimibile è applicabile l'ultimo periodo dell'art. 10, comma 5, per cui non può essere espresso il voto per un solo genere superiore alla percentuale di due terzi che, nel caso di specie, è pari a sei.


L'elezione avviene a scrutinio segreto, non è consentita alcuna delega ai fini dell'espressione del voto.

Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la conclusione delle votazioni, e gli scrutatori saranno nominati al momento.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

Il Presidente della Commissione Elettorale dispone che il presente verbale venga pubblicato nel sito dell'Ordine e notificato a mezzo pec a tutti gli interessati.

Il Segretario
Avv. Pamela Carelli



Il Presidente
Stefano Massimiliano Ghio

